



Università degli Studi di Messina

LA RETTRICE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia dell'Ateneo da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 e, in particolare l'art. 16;
- VISTO** il Regolamento Generale d'Ateneo (ultima modificazione: D.R. 376 del 18 febbraio 2016);
- VISTO** il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo, da ultimo modificato con D.R. n. 1484 del 12 maggio 2023 e, in particolare, gli artt. 42 e 43;
- VISTO** il D.R. prot. n. 98653 del 25 luglio 2023 con il quale sono stati nominati, dalla data del decreto e per il biennio 2023/2025, i rappresentanti degli studenti, dottorandi e assegnisti e specializzandi in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo;
- VISTI** i verbali relativi alle elezioni dei rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio degli Studenti adottati dai seguenti Dipartimenti:
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche del 23 maggio 2024;
Dipartimento di Patologia Umana dell'Adulto e dell'età evolutiva "G. Barresi" del 7 maggio 2024;
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne del 5 giugno 2024;
Dipartimento di Economia del 6 Maggio 2024;
Dipartimento di Giurisprudenza del 15 maggio 2024;
Dipartimento di Ingegneria del 29 maggio 2024;
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali del 7 maggio 2024;
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del 22 maggio 2024;
Dipartimento di Scienze Veterinarie del 16 maggio 2024;
Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali del 16 luglio 2024;
Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra del 14 maggio 2024;
Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali del 14 maggio 2024;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del richiamato Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi

Collegiali”, le elezioni del Presidente del Consiglio degli studenti sono indette con decreto del Rettore emanato entro trenta giorni dalla data dell’elezione dell’ultimo dei rappresentanti in seno ai Consigli di Dipartimento [..]”;

per quanto citato nelle premesse:

DECRETA

Art. 1

(Nomina eletti)

Sono nominati, componenti del Consiglio degli Studenti, per un biennio dalla data di nomina, i rappresentanti degli studenti eletti nei rispettivi Consigli di Dipartimento come di seguito riportati:

Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche	Stroscio Samuele matr. 518735
Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”	Gallo Dario matr. n. 513255
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne	Fedele Chiara matr. n. 530045
Dipartimento di Economia	Faraone Emanuele matr. n. 563479
Dipartimento di Giurisprudenza	Zappalà Silvia matr. n. 544901
Dipartimento di Ingegneria	Caronella Emanuele – matr. n. 553839.
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali	Callea Juliana matr. n. 522236
Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale	Reale Giada matr. n. 527094
Dipartimento di Scienze Veterinarie	Ruma Federica matr. n. 517976
Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali	Anfuso Natasha matr. n. 544781
Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra	Mantineo Massimo matr. n. 541924
Dipartimento Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali.	Costanzino Francesco matr. n. 541588

Art. 2

(Indizione delle votazioni)

Sono indette le elezioni del Presidente del Consiglio degli Studenti. Il mandato del presidente eletto cesserà con la scadenza dell’organo.

Art. 3

(Calendario)

Le operazioni di voto si svolgeranno presso il seggio elettorale ubicato nei locali della Sala Commissioni del Rettorato Plesso Centrale dell'Ateneo, secondo piano, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 secondo il seguente calendario:

- **martedì 24 settembre 2024 prima votazione;**
- **venerdì 27 settembre 2024 seconda votazione;**
- **martedì 1 ottobre 2024 votazione di ballottaggio.**

Art. 4

(Elettorato attivo e passivo)

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i componenti del Consiglio degli studenti. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 5

(Commissione elettorale)

La Commissione elettorale, secondo quanto disposto dall'art. 4 dal Regolamento Generale di Ateneo, è quella di cui al D.R. prot. n. 12660 del 2 febbraio 2024.

Art. 6

(Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.

Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati all'ufficio incaricato alle procedure elettorali non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 7

(Metodo elettorale)

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto al voto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il *quorum* suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti tra tre o più candidati, per l'individuazione dei due candidati chiamati al ballottaggio saranno preferiti i candidati più anziani in ruolo e, in caso di parità, i più anziani per età. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane di età. In caso di parità, si procede al sorteggio.

Art. 8

(Composizione del seggio elettorale)

Il seggio elettorale risulta così composto:

Presidente: Dott.ssa Daniela Maiorana

Componente: Sig.ra Elisa Giacoppo

Segretario: Dott. Giuseppe Bonaccorso

E' compito del Presidente di seggio controllare l'idoneità del locale in cui avvengono le elezioni e la presenza in esso delle cabine, delle urne e di tutte le attrezzature necessarie ad assicurare e garantire la segretezza e la regolarità del voto.

Art. 9 (Operazioni di voto)

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nel giorno già stabilito nell'art. 3 del presente decreto. Il Presidente del seggio o un suo delegato prenderà in consegna dall'Unità Operativa "Procedure Elettorali" il materiale necessario, 60 minuti prima dell'inizio delle operazioni di voto. Le schede di votazione, predisposte dall'Amministrazione, devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna il bollo del seggio e le proprie firme. Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla "N.A.S." (noto al seggio). Dopo l'identificazione viene consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta e una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza. Espresso il voto l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna. Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento, ove non risulti già agli atti dell'Ateneo e non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. Dovrà essere altresì allegata al suddetto verbale copia della certificazione medica o, in alternativa, bisognerà dare atto dell'evidenza dell'impedimento riscontrato dai componenti del seggio. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 10 (Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti del seggio.

Al termine dello scrutinio, le schede scrutinate ed il verbale delle operazioni vengono inclusi in plichi separati, firmati dal presidente e dai componenti del seggio e consegnati all'Unità Operativa Procedure Elettorali e ne dispone la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 11
(Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati stessi. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 12
(Nomina eletto)

L'eletto è nominato con Decreto Rettorale.

Art. 13
(Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 14
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento Generale, del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo ed alla normativa vigente in materia.

La Rettrice
Prof.ssa Giovanna Spatari